

REPERTORIO N. 25.874

RACCOLTA N. 14.339

COSTITUZIONE della
"MED PLATFORM I HOLDING S.R.L."
con socio unico
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato All'Agenzia
delle Entrate di
Milano 1

Il 30/01/2019
Al n. 2857
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di gennaio.

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.

Avanti a me dottor Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

- **BRIAN DOMINIC GEORGE SHERIDAN**, nato ad Hastings (Regno Unito), il giorno 27 settembre 1970, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì in qualità di procuratore speciale, in nome e per conto della società:

"MED PLATFORM I GP", società di nazionalità francese, con sede legale Lione (Francia), 2 Place de Francfort, 69003, iscritta presso il Registro del Commercio e delle RCS di Lione al n. 840996912,

autorizzato a quanto *infra* in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Olivier Peret di Lione (Francia) in data 23 gennaio 2019, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Della identità personale del comparente io Notaio sono certo.

Detto comparente dichiara, nella suddetta qualità, che la società **"MED PLATFORM I GP"** costituisce la società:

"MED PLATFORM I HOLDING S.R.L."

della quale la società **"MED PLATFORM I GP"** è l'unico socio, con sede in Milano (MI), avente per oggetto le seguenti attività:

" (i) *assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società costituite ed operanti in Italia e all'estero, per finalità di stabile investimento;*

(ii) *l'esercizio, sempre non nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti alle società partecipate e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo nonché la prestazione - a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo - di servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria.*

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da

costituirsì. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria".

Amministratore Unico in carica fino a revoca o dimissioni, viene nominato il signor **ANDRE' MICHEL BALLESTER**, nato a Orleansville (Algeria) il 22 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino francese, codice fiscale BLL NRM 58E22 Z301N, il quale viene investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, conformemente alle previsioni di cui all'art. 18 dello statuto.

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene integralmente sottoscritto dal socio unico **"MED PLATFORM I GP"**, il quale ha versato l'intero capitale sociale a mezzo assegno circolare non trasferibile numero 0986012387-09, dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), emesso in data odierna dal Credito Valtellinese Spa, Agenzia n. 10 di Milano, che resta depositato presso me Notaio, con incarico di consegna a mani di amministratore (o di persona da questi delegata) della costituenda società.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio chiude il 31 dicembre 2019.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Ai soli fini dell'art 111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Milano (MI), Foro Buonaparte n. 71.

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti dallo statuto che viene approvato dal socio unico nel testo seguente:

"S T A T U T O

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"MED PLATFORM I HOLDING S.R.L."

ART. 2) SEDE

La società ha sede in Milano e, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze altrove, sia in Italia sia all'estero.

ART. 3) OGGETTO

La società ha ad oggetto l'attività di:

(i) assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società costituite ed operanti in Italia e all'estero, per finalità di stabile investimento;

(ii) l'esercizio, sempre non nei confronti del pubblico, delle attività di concessione di finanziamenti alle società partecipate e di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stes-

so gruppo nonché la prestazione - a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo - di servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

ART. 4) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE E DOMICILIO SOCI

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro Imprese.

ART. 6) CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

La polizza o la fideiussione prevista dall'art. 2464, sesto comma, c.c. può essere sostituita con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

ART. 7) FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

I soci potranno finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, senza necessità di rispettare la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione. Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

ART. 8) RECESSO

Oltre che negli altri casi di legge, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso (socio assente, socio contrario) alle decisioni di cui all'art 2473, primo comma, c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, agli altri soci e, se nominati, ai sindaci effettivi ed al revisore, con raccomandata AR

inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese.

Le partecipazioni del socio receduto saranno rimborsate secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

ART. 9) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate o demandate alla loro competenza ai sensi dell'art. 2479 c. c.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

ART. 10) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto, in misura proporzionale alla partecipazione sociale posseduta, i soci iscritti nel Registro Imprese. Ogni socio potrà farsi rappresentare, anche da un non socio, nei limiti imposti dalla legge.

ART. 11) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti di legge, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ART. 12) ASSEMBLEA

Quando richiesto per legge, le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o da ciascuno degli amministratori,

anche fuori della sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea, mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel Registro Imprese, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 2479 bis ultimo comma.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando sussistano i presupposti e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C..

ART. 13) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano nel caso di organo amministrativo pluripersonale non collegiale, ovvero, in caso di loro mancanza, impedimento o rinuncia, da altra persona designata dall'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario anche non socio e nei casi di legge o, ove lo ritenga opportuno, da un Notaio.

Per il verbale dell'assemblea si applica il disposto dell'art. 2375, primo comma, c.c.

ART. 14) ASSEMBLEA IN AUDIO E O VIDEO CONFERENZA

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 15) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le decisioni dei soci, e le delibere assembleari, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge inderogabili o dei presenti patti sociali che, per particolari decisioni o delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 16) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri; c) da due a cinque amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

ART. 17) DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato, e decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dai presenti patti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ed i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

ART. 18) AMMINISTRATORE UNICO

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

ART. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; siano rispettate le indicazioni di cui all'art. 14, lett. a), b), c) dei presenti patti sociali.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con l'osservanza, ove compatibili, dei criteri previsti dai presenti patti per le decisioni di soci in tale forma.

Il Consiglio che sia composto da due soli membri s'intende decaduto (con effetto dalla nomina del nuovo consiglio), quando non riesca a raggiungere la maggioranza in relazione alle deliberazioni di sua competenza e quando, nominato un Consigliere Delegato, vi sia disaccordo sulla revoca dello stesso.

Nelle due ipotesi sopraindicate dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per deliberare la sostituzione dell'intero organo amministrativo.

ART. 20) AMMINISTRATORI CONGIUNTI O DISGIUNTI

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti o tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo. Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo,

si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione ai sensi dell'art. 2257 c. c., sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

ART. 21) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società, in giudizio e verso i terzi, anche per gli atti di amministrazione di competenza delle decisioni dei soci, spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri Delegati, se nominati e nei limiti della delega, e, nel caso di nomina di più amministratori (congiunti o disgiunti), a questi ultimi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono loro attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società, in giudizio e verso i terzi, spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ne sussista l'obbligo a' sensi di legge, la società deve nominare l'organo di controllo, costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, o il revisore.

I soci potranno nominare il sindaco unico o il collegio sindacale o il revisore anche qualora non obbligatori per legge.

In tali casi ad essi spettano le competenze ed i poteri loro attribuiti dalla legge per l'ipotesi di nomina obbligatoria.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

E' consentito l'intervento alle riunioni del collegio sindacale mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

ART. 23) ESERCIZI E BILANCIO

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

ART. 24) SCIOGLIMENTO

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

ART. 25) CLAUSOLA ARBITRALE

Nei limiti di legge, e nel rispetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la società ed i soci, oppure promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha

sede legale su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed il suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale.

ART. 26) RINVIO

Per tutto quanto non contemplato espressamente nei presenti patti sociali, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di s.r.l., e, in mancanza, ove compatibili, in materia di s.p.a."

Tutte le spese del presente atto e relative, ammontanti a circa Euro duemilatrecento sono a carico della società.

La parte dichiara di aver già preso conoscenza dell'allegato e perciò dispensa me notaio dalla lettura del medesimo.

Il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio, è stato da me letto, al comparsante che lo ha approvato e sottoscritto alle ore diciassette e trenta.

Occupi di cinque fogli di carta, diciassette intere facciate e parte della presente diciottesima.

F.to BRIAN DOMINIC GEORGE SHERIDAN

FABIO GASPARE PANTE'

* * * * *

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

MED PLATFORM I GP (the "**Company**"), a company incorporated under French law and with registered office in Lyon (2 Place de Francfort, 69003), registered at the Trade and Companies register of Lyon under RCS Lyon number 840 996 912 and with a share capital of 12,500 EUR, for the purposes of this deed represented by its President, **ARCHIMED SAS**, a company incorporated under French law and with registered office in Lyon (2 Place de Francfort, 69003, France), registered at the Trade and Companies register of Lyon under RCS Lyon number 795 309 525 and with share capital of 175,000 EUR, duly represented by Denis Ribon, Chairman,

duly authorised to represent the Company, hereby appoints:

- Brian Dominic George Sheridan, born in United Kingdom on 29/09/1970, resident in via Panfilo Castaldi 33, Milan, 20124, Italy, fiscal code SHRBND70P27Z114V (the "**Attorney**")

so that the aforesaid Attorney may execute and ratify any documentation in the name and on behalf of the Company, for the purpose of being present and taking part in the deed of incorporation of an Italian limited liability company with the following characteristics:

Name: "**MED PLATFORM I HOLDING S.R.L**"

Registered office: Foro Bonaparte 71, Milano

Share capital: Euro 10,000 (ten-thousand) (the "**Holdco**")

In particular, the aforementioned Attorney is authorised to:

- execute the articles of association and deed of incorporation of the Holdco, in accordance with the details set out above, as well as define the goal of Holdco;

PROCURA SPECIALE

MED PLATFORM I GP (la "**Società**") una società di nazionalità francese con sede legale a Lione (2 Place de Francfort, 69003), iscritta presso il Registro del Commercio e delle, RCS di Lione al n. 840 996 912 e con capitale sociale di 12.500 Euro, ai fini del presente atto rappresentata dal Presidente, **ARCHIMED SAS**, una società di nazionalità francese con sede legale a Lione (2 Place de Francfort, 69003, Francia), iscritta presso il Registro del Commercio e delle Società di Lione al n. 795 309 525 e con capitale sociale di 175.000 Euro, rappresentata da Denis Ribon, Presidente,

debitamente autorizzato a rappresentare la Società, nomina:

- Brian Dominic George Sheridan, nato nel Regno Unito il 29/09/1970, residente in via Panfilo Castaldi 33, Milano, 20124, Italia, codice fiscale SHRBND70P27Z114V (il "**Procuratore**")

affinché il nominato Procuratore possa, in nome e per conto della Società, intervenire e partecipare all'atto di costituzione di una società a responsabilità limitata italiana avente le seguenti caratteristiche:

Denominazione: "**MED PLATFORM I HOLDING S.R.L**"

Sede Legale: Foro Bonaparte 71, Milano

Capitale sociale: Euro 10.000 (diecimila) (la "**Holdco**")

In particolare, il nominato Procuratore è autorizzato a:

- Definire, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, l'atto costitutivo e lo statuto sociale dal quale sarà retta la Holdco, definendone altresì l'oggetto sociale;

Je soussigné :
 Me : *Perret Olivier*
 Notaire à Lyon 9°
 Certifie exacte la signature
 de *Denis Ribon* Apposé ci-contre et devant lui
 Fait à Lyon 9° Le : 23/01/2019



- Declare that the Company subscribes and pays in 100% of the sharecapital;
- execute the voting decision to appoint a Sole Director in the person of:
 - André Michel Ballester, born in Switzerland on 22/05/1958, resident in via della Moscova 38/A, Milan, 20121, Italy, fiscal code BLLNRM58E22Z301N
- do all that might be necessary for the complete performance of the operation, including the application to the relevant authorities for obtaining the fiscal codes for the Company and for the incorporating entity (with the faculty to delegate to third parties the possibility to present such application) and in order to avoid any objection in relation to the lack, default in accuracy of the powers of the attorneys hereby appointed, all of which shall be fully ratified and endorsed by the grantor and shall be executed on one single occasion.

The undersigned, acting in the name and on behalf of the Company, undertakes to hold proper and valid and ratify any and all acts and actions that the said Attorney will, in good faith, perform, execute and deliver pursuant to the foregoing.

The undersigned, acting in the name and on behalf of the Company, hereby undertakes to indemnify and hold the Attorney harmless against any and all costs, claims and liabilities, which the attorneys-in-fact may incur as a result of anything done by them within the exercise of any of the powers conferred, or purported to be conferred, to them by means of this power of attorney.

This power of attorney is governed by Italian law.

This power of attorney shall be effective until February 28, 2019.

- sottoscrivere e versare il 100% del capitale sociale
- votare a favore della nomina di un Amministratore Unico nella persona di:
 - André Michel Ballester, nato in Svizzera il 22/05/1958, residente in via della Moscova 38/A, Milano, 20121, Italia, codice fiscale BLLNRM58E22Z301N
- fare quant'altro si renderà necessario per il completo espletamento dell'operazione, inclusa la sottoscrizione della richiesta del codice fiscale sia della Società sia della costituenda società presso le competenti autorità (con facoltà di delegare a terzi la possibilità di presentare tale richiesta) e senza che mai si possa eccepire difetto o imprecisione di poteri, il tutto con promessa di aver fin d'ora per rato e valido l'operato dei nominati procuratori, sia congiuntamente che disgiuntamente e da esaurirsi in un unico contesto.

Il sottoscritto, in nome e per conto della Società, si impegna a considerare appropriati e validi ed a ratificare tutti gli atti e le azioni che i suddetti Procuratori, in buona fede, porranno in essere in conformità con quanto detto sopra.

Il sottoscritto, in nome e per conto della Società, si impegna a indennizzare ed a tenere indenne i suddetti Procuratori da tutte le spese, pretese e responsabilità in cui gli stessi possano incorrere in conseguenza di quanto da essi svolto nell'esercizio dei poteri agli stessi conferiti ai sensi della presente procura o che la presente procura abbia inteso conferire.

La presente procura è regolata dalla Legge italiana

Questa procura avrà efficacia fino al 28 febbraio 2019

Denis Ribon
Chairman – ArchiMed SAS



Je soussigné :

Me : *Peretti Olivier*

Notaire à Lyon 9°

Certifie exacte la signature

de M Denis Ribon Apposé ci-contre et devant lui

Fait à Lyon 9°

Le : 23 / 01 / 2019

ATTESTAZIONE DI TRADUZIONE

Io sottoscritto notaio Fabio Gaspare Pantè di Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano dichiaro che la colonna in lingua italiana della procura che precede è conforme alla colonna in lingua inglese.

Io notaio conosco la lingua Inglese.

Milano, ventinove gennaio duemiladiciannove.



Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale, conservato fra i miei atti.

Consta di 12 (dodici) facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano, trenta gennaio duemiladiciannove.